



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30/03/2021

**Oggetto:**

**CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di marzo alle ore 21:00, in collegamento telematico tramite piattaforma GO TO MEETING.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANFRANCO Paolo	Sindaco	si
ACCOSSATO Gabriele	Consigliere	si
ARISIO Sergio	Vice-Sindaco	si
BOLLITO Piercarlo	Consigliere	si
GERMAK Alessandro Franco Lidia	Consigliere	si
MONTESANO Raffaella	Consigliere	si
PARATO Valentina	Consigliere	si
PARCESEPE Cristian	Consigliere	Si
TRINCHERO Pietro	Consigliere	Si
VOLPIANO Maurizio	Consigliere	Si
	<b>Totale presenti</b>	<b>10</b>
	<b>Totale assenti</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr. ZAIA Daniele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

### Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 425.000,00;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 5 del 14/09/2020 relativa alla determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) – ANNO 2020;

**Ritenuto** di confermare anche per l'anno 2021 le aliquote I.M.U. stabilite con la deliberazione sopramenzionata e precisamente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**A)** Di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU per l'anno 2021 deliberate con propria deliberazione n. 5 del 14/09/2020 e precisamente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI VALFENERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 del 30/03/2021

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – ANNO 2021.

**ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

**Regolarità contabile**  
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**Regolarità tecnica**  
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:


**IL PRESIDENTE**

**Paolo LANFRANCO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ZAIA Dott. Daniele**



Pubblicazione n. 86



**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 28/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ZAIA Dott. Daniele**




**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Valfenera, li 28/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ZAIA Dott. Daniele**



É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**